



Handwritten signatures and initials in blue ink.

02 APR. 2012

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI

Protocollo n.

16526/57



Palermo, _____

Risposta a _____

del _____

OGGETTO: Ditta Catalano Francesco & C. s.n.c. – Cammarata (AG) – **Notifica Decreto n. 507 del 22 Marzo 2012.**

RACCOMANDATA A.R.

Alla Ditta Catalano Francesco & C. s.n.c.
Contrada Quadaredda
Ex Feudo Ficuzza
92022 – CAMMARATA (AG)

➔ Alla Provincia Regionale di Agrigento
Settore Patrimonio ed Ambiente
Via Acrone, 27
92100 AGRIGENTO

Al Comune di Cammarata (AG)
Via Roma
92022 – CAMMARATA (AG)


Al Pubblico Registro Automobilistico
Via Matteo Cimarra
92100 AGRIGENTO

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Via Atenea, 238
92100 AGRIGENTO

All'A.R.P.A. - Sicilia
Via Maggiore Amari 19
90139 - PALERMO

Alla G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
90100 PALERMO

All'Ufficio Documentazione Autorizzazioni
SEDE





Si notifica a tutti gli effetti, il Decreto n. 507 del 22 Marzo 2012 con il quale questo Ufficio ha approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto di ampliamento relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs 209/2003, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, proposto dalla **Ditta Catalano Francesco & C. s.n.c.**, con sede legale in Cammarata (AG), Contrada Quadaredda (ex Feudo Ficuzza) – in catasto al foglio 67 – particelle nn. 225 - 560 - 563, (adiacente all'impianto già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 69 del 25 Gennaio 2005) e ne è stata altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4 ed R13, di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Alla G.U.R.S. si invia estratto del Decreto sopra citato, affinché proceda alla sua pubblicazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig. Marcello Ascianto



II DIRIGENTE RESPONSABILE

Servizio 7 Autorizzazioni

(Dott. Antonio Patella)



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Ditta Catalano Francesco & C. s.n.c. – Cammarata (AG)
Autorizzazione art. 208 D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.
Autorizzazione ampliamento centro autodemolizione e stoccaggio e recupero di rifiuti
pericolosi e non pericolosi.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 309720 del 3/11/2010 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Vincenzo Emanuele;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010;
- VISTI il D.Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”(SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;

- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotriifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche", dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008;
- VISTA l'Ordinanza n. 68 del 25.01.2005, con la quale ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996 (oggi D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152) è stato rilasciato alla Ditta Catalano Francesco & C. s.n.c., con sede legale ed impianto in Contrada Quadaredda ex Feudo Ficuzza nel Comune di Cammarata (AG), giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 69 del 25.01.2005, con la quale l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, oggi Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, (oggi art. 208 del D. L.gs.152/06) ha approvato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, proposto dalla Ditta Catalano Francesco & C. s.n.c., con sede legale ed impianto in Contrada Quadaredda ex Feudo Ficuzza nel Comune di Cammarata (AG) e ne ha altresì autorizzato la realizzazione, nonché, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, l'esercizio dell'attività per un periodo di cinque anni a partire dalla data della medesima ordinanza;
- Visto il Decreto n. 6 del 26 Gennaio 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06, è stata rinnovata fino al 25 Gennaio 2020, l'Ordinanza commissariale n. 69 del 25 Gennaio 2005, con la quale è stata concessa alla Ditta Catalano Francesco & C. s.n.c., l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la



demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03.

- VISTA l'istanza del 13/11/2009, acquisita agli atti dell'ARRA, oggi Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in data 17/11/2009 al n. 42653 presentata dalla Ditta Catalano Francesco & C. s.n.c., con sede legale in Cammarata (AG), Contrada Quadaredda (ex Feudo Ficuzza) – in catasto al foglio 67 – particelle nn. 225 – 560 - 563, con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, l'autorizzazione alla realizzazione di un progetto di ampliamento del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 69 del 25 Gennaio 2005;
- VISTO il progetto prodotto contestualmente all'istanza e successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica;
 - Planimetrie;
 - Scheda riassuntiva codici CER – potenzialità e capacità di stoccaggio;
 - Relazione idrogeologica;
 - Corografie;
 - Profili – sezioni – particolari;
 - Prospetti tettoie, profili – sezioni;
 - Elaborato standard urbanistici;
 - Titoli di disponibilità dell'area progettuale;
- VISTO il verbale della conferenza di Servizi, tenutasi il 24/11/2010, nei locali di questo Dipartimento dal quale risulta che:
- *Con nota prot. 62674 del 23/11/2010, il Servizio S.P.R.E.S.A.L. dell'ASP di Agrigento ha espresso parere favorevole con prescrizioni;*
 - *Con nota prot. 8957 del 24/11/2010 l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento ha espresso il nulla osta con prescrizioni;*
 - *Il rappresentante del Comune di Cammarata (AG) ha espresso parere favorevole sulla compatibilità dell'intervento rispetto allo strumento urbanistico vigente;*
 - *Il rappresentante dell'ARTA – Servizio 10 ha chiesto integrazioni al Comune di Cammarata ed alla Ditta;*
 - *Il rappresentante della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ha chiesto alla Ditta integrazioni riservandosi di esprimere il proprio parere;*
 - *Il rappresentante del Genio Civile di Agrigento ha espresso parere favorevole, ai soli fini della compatibilità geomorfologica dell'intervento, così come prevista dall'art. 13 della legge 64/74;*
 - *Il rappresentante del Servizio Igiene Ambiente di Vita dell'ASP di Agrigento, ha espresso parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario;*
 - *Il rappresentante della Provincia regionale di Agrigento, ha espresso parere favorevole, per quanto di sua competenza;*
- VISTA l'attestazione del Comune di Cammarata (AG) prot. 24956 del 09/12/2010, dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'indizione della conferenza di servizi;
- VISTO l'assenso al sito, per le finalità del progetto in argomento, rilasciato dal Sindaco del Comune di Cammarata (AG);
- VISTA la nota prot. 2575 del 04 Febbraio 2011, con allegata planimetria scala 1:100 della Tavola del P.R.G., acquisita agli atti del Dipartimento in data 10 Marzo 2011 al n. 11131, con la quale il Comune di Cammarata (AG) – Area Urbanistica attesta "che l'area, distinta in catasto al Foglio 67 particelle 225, 560 e 561, interessata dal progetto di ampliamento

del Centro di Autodemolizione Catalano Francesco & C. s.n.c., ricadente nel territorio del Comune di Cammarata in Contrada Quadaredda, non è interessata dal vincolo paesaggistico”;

- VISTA la nota prot. 4691 del 03 Marzo 2011, acquisita agli atti del Dipartimento in data 09/03/2011 al n. 10935 con la quale il Comune di Cammarata (AG) – Area Urbanistica, trasmette al Servizio 6 - Varianti Urbanistiche dell'ARTA e per conoscenza a questo Dipartimento, quanto richiesto in sede di Conferenza;
- VISTA la nota prot. n. 36710 del 01 Giugno 2011, acquisita agli atti del Dipartimento in data 20/06/2011 al n. 29520, con la quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Urbanistica - Servizio 6 Varianti Urbanistiche, trasmette il parere n. 3 del 23/05/2011, con il quale ritiene che la variante al vigente P.R.G. del Comune di Cammarata (AG), relativa al progetto in argomento presentato dalla Ditta Catalano Francesco & C. s.n.c., sia condivisibile, limitatamente al tipo di attività prevista;
- VISTI i titoli di proprietà dell'area progettuale;
- VISTI i certificati attestanti i requisiti soggettivi dei titolari di cariche o qualifiche della Ditta;
- VISTO il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento prot. n. CEW/20194/2011/EPA0022 del 28/06/2011, dal quale si evince che a carico della Ditta Catalano Francesco & C. s.n.c. non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del rappresentante della Ditta Catalano Francesco & C. s.n.c. nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- VISTA la nota prot. n. 12296 del 08 Marzo 2012 con la quale questo Dipartimento trasmette alla Ditta copia dello schema del presente Decreto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore “Rifiuti e Bonifiche” dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008, sopra richiamate;
- VISTA la dichiarazione con la quale la Ditta Catalano Francesco & C. s.n.c., dopo avere preso visione dello schema di Decreto proposto con la suddetta nota, ne accetta per intero il contenuto;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;



- CONSIDERATO che con nota n. 9122 del 22 Febbraio 2012 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Agrigento l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione;
- VISTO il patto d'integrità allegato al presente provvedimento;
- VISTO l'articolo 10 del D.P.R. 252/98;
- DI DARE ATTO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., all'approvazione del progetto di ampliamento relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non, sito in Contrada Quadaredda nel territorio del Comune di Cammarata (AG) - Foglio 67 - particelle nn. 225 - 560 - 563 (adiacente all'impianto già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 69 del 25 Gennaio 2005) per le operazioni D15, R4 ed R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto di ampliamento relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs 209/2003, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla **Ditta Catalano Francesco & C. s.n.c.**, con sede legale in Cammarata (AG), Contrada Quadaredda (ex Feudo Ficuzza) – in catasto al foglio 67 – particelle nn. 225 - 560 - 563, (adiacente all'impianto già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 69 del 25 Gennaio 2005) e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4 ed R13, di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la medesima validità della Ordinanza Commissariale n. 69 del 25 Gennaio 2005 e ss.mm.ii., ossia fino al 25 Gennaio 2020.

ART. 2

Oltre ai rifiuti di cui all'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 69 del 25 Gennaio 2005, i rifiuti ammessi in ingresso all'impianto, quali veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e quelli provenienti dal loro smantellamento e dalla loro manutenzione, sono i seguenti:

CER	Descrizione
130105*	emulsioni non clorurate
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160108*	componenti contenenti mercurio
160199	rifiuti non specificati altrimenti
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160602*	batterie al nichel cadmio
160603*	batterie contenenti mercurio
160605	altre batterie ed accumulatori
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

Sono altresì ammessi in ingresso all'impianto, in quanto compatibili con l'attività svolta, i seguenti rifiuti:

CER	Descrizione
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001	rifiuti di ferro e acciaio

ART. 3

Per i rifiuti RAEE di cui al superiore art. 2 e all'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 69 del 25 Gennaio 2005, sono autorizzate le operazioni di messa in riserva R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 4

La potenzialità massima annua autorizzata, compresa quella già autorizzata con l'Ordinanza Commissariale n. 69 del 25 Gennaio 2005 è così ripartita:

- rifiuti non pericolosi 5.358 Tonnellate/anno;
- rifiuti pericolosi 3.400 Tonnellate/anno.

ART. 5

La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti liquidi identificati con il codice C.E.R. 130105* non deve superare i 500 litri, fermo restando il divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006.



ART. 6

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano per il settore e dal successivo decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 8

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 9

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti solidi è di mesi sei. Il settore dello stoccaggio dedicato ai rifiuti provenienti dallo smantellamento di veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e dalla loro manutenzione, deve avere i requisiti di cui al punto 4 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 209/2003.

ART. 10

La Ditta deve tenere, presso la sede dell'impianto, appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 11

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. nell'esercizio dell'attività di messa in riserva dei rifiuti RAEE, dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni a tal fine previste dal D.Lgs n. 151 del 25.07.2005;

2. la superficie dell'area deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta delle acque. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
3. deve essere garantita una adeguata viabilità interna per una agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
4. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabilite dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
5. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
6. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
7. devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento delle acque reflue prodotte dall'impianto;
8. le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, devono essere convogliate ed opportunamente trattate, nell'impianto disoleatore;
9. in fase di costruzione devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri; la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;
10. i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori ai sensi della normativa vigente, devono essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;
11. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, devono essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamento degli stessi;
12. lo stoccaggio dei rifiuti, sia all'interno che all'esterno del capannone, dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
13. deve essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
14. deve essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché il rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
15. dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
16. devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
17. deve essere assicurata la compatibilità tra la flora locale e le specie arboree ed arbustive che saranno collocate lungo il perimetro dell'impianto coerentemente con il programma di piantumazione;
18. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto devono essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
19. le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
20. prima dell'inizio dell'attività la ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08;
21. la ditta deve eseguire la procedura prevista dall'art. 67 del D.Lgs. 81/08 (nuovi insediamenti Produttivi);
22. l'impianto non deve produrre emissioni di alcun genere in atmosfera. In caso contrario dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione alle emissioni al competente Servizio dell'Assessorato Territorio e Ambiente.

ART. 12



L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Cammarata (AG), alla Provincia Regionale di Agrigento ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato.

ART. 13

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003;
- Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento;
- Autorizzazione allo scarico;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
- Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

ART. 14

Di approvare il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima in data 22/07/2011 e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione successivamente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 15

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Agrigento l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione.

ART. 16

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98.

ART. 17

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla esecutività del progetto.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART.18

La Provincia regionale di Agrigento effettuerà, a seguito della comunicazione di cui all'art. 12 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

La Provincia regionale di Agrigento effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

ART.19

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART.20

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, al Comune di Cammarata (AG), alla Provincia Regionale di Agrigento, al Pubblico Registro Automobilistico di Agrigento, all'A.R.P.A. Sicilia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Palermo, li 22 MAR. 2012

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Sig. Marcello Ascianto)

Il Dirigente U.O 1
(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)

II DIRIGENTE RESPONSABILE
Servizio 7 - Autorizzazioni
(Dott. Antonio Patella)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Vincenzo Emanuele)